

DIRITTOdi **GIORGIA GRANATI****La compiuta giacenza**

Tempi, modi e conseguenze per il destinatario che decide di non ritirare la raccomandata o l'atto giudiziario, dopo avere ricevuto la notifica.

E' certamente capitato a tutti di trovare nella cassetta della posta un **avviso di giacenza** che ci informa che, in nostra assenza, è stato fatto un tentativo di consegna di una raccomandata o di atto giudiziario. La missiva va ritirata **entro 10 o 30 giorni**, a seconda dei casi, nell'ufficio postale indicato; decorso inutilmente tale periodo, si perfezionerà la cosiddetta " *compiuta giacenza* ", che dà per ufficialmente consegnato o notificato al destinatario inadempiente la raccomandata o l'atto giudiziario di cui sopra.

La Corte di Cassazione ha chiarito in proposito (vedi Cass. n. 27526/2013) che la busta si considera **ufficialmente recapitata** alla data in cui l'ufficio postale **rilascia l'avviso di giacenza**, anche se la compiuta giacenza si perfeziona solo al decorrere dei 10 o dei 30 giorni richiamati più sopra.

L'avviso di giacenza contiene l'indicazione della città di provenienza della missiva. Può avere diversi colori e proprio in base al colore cambia il suo contenuto: se è **verde**, contiene atti giudiziari (provvedimenti del tribunale o notificati da soggetti privati, un avvocato ad esempio, per il tramite dell'ufficiale giudiziario del tribunale; multe, sanzioni provenienti dalla Prefettura, ecc.); se è **bianco** si tratta di lettere, diffide, contestazioni, richieste di pagamento, rimborsi, ecc.

Per quanto riguarda la **semplice raccomandata**, nel caso in cui il destinatario non si rechi a ritirarla presso l'ufficio postale entro i 30 giorni prescritti, l'originale viene rinviato al mittente con l'indicazione di **compiuta giacenza**, con la conseguenza che la missiva, da un punto di vista legale, si presume **ricevuta** (e quindi letta) dal destinatario.

Per quanto riguarda, invece, un **atto giudiziario**, la procedura è più complessa e deve essere eseguita a pena di nullità: l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata deve essere **affisso** sulla porta dell'abitazione o dell'azienda e il destinatario deve essere messo a conoscenza del deposito tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**.

Decorsi i 10 giorni di giacenza dell'atto, al mittente viene restituito l'avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è indicata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e di conseguenza, la notifica. L'intero atto, invece, verrà riconsegnato al mittente solo nel caso in cui il destinatario non lo ritirasse **entro 6 mesi** dall'avvio della giacenza all'ufficio postale.

Da quanto esposto fin qui, risulta evidente che la compiuta giacenza si concretizza, in pratica, in una vera e propria " *finzione di conoscenza* "; decorsi i termini assegnati nell'avviso lasciato dal portalettere, infatti, la raccomandata o l'atto giudiziario non ritirato all'ufficio postale non si considerano solamente consegnati, ma anche conosciuti: quindi, per la legge, è come se il destinatario **avesse materialmente ricevuto l'atto giudiziario o la raccomandata e l'avesse letto per intero**.

Da ciò deriva una conseguenza lampante: decidere di non ritirare una raccomandata o soprattutto un atto giudiziario sperando di evitare le conseguenze del loro contenuto non è esattamente una scelta lungimirante: il fatto resta, le conseguenze pure. Ciò che rischia di venire compromessa, vista la non conoscenza dei dettagli, è la possibilità di difendersi o quantomeno di affrontare la vicenda con cognizione di causa.